

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO TECNICO II Settore

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ATTO N. 4

DEL 12/01/2012

OGGETTO: Approvazione schema disciplinare d'incarico relativo allo studio di carattere idrogeologico per la captazione ed adduzione di acqua sorgentizia per uso potabile.

REGISTRO GENERALE N. 6

Codice art.

Competenza Residui

Il sottoscritto, Responsabile del servizio Finanziario a norma dell'art.6, comma 11, legge 121/97 e successive modifiche ed integrazioni, recepita dall'art.2, comma 3, L.R. 23/98 che testualmente recita:

I provvedimenti che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

ATTESTA

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di

€.
(impegno n.)

Somma stanziata _____

Variazione in aumento €. _____

Variazione in diminuzione €. _____

Somme già impegnate €. _____

Somma disponibile €. _____

Somma impegnata con atto delibera G.M.

n. del

Fondachelli Fantina, li 12/01/2012

Il Responsabile del servizio Finanziario



Oggetto: Approvazione schema disciplinare d'incarico relativo allo studio di carattere idrogeologico per la captazione ed adduzione di acqua sorgentizia per uso potabile.

Il Responsabile del Settore II° - LL. PP.

VISTA la determina sindacale n. 60 del 15/12/2011, di conferimento incarico professionale al Geol. Dott. Massimiliana Pinto Vraca per lo studio di carattere idrogeologico per la captazione ed adduzione di acqua sorgentizia per uso potabile;

VISTO, che con la medesima determina è stato dato mandato al Responsabile del Servizio a compiere gli atti gestionali consequenziali;

VISTO che al fine di regolare il rapporto tra le parti contraenti, si rende necessario stipulare un disciplinare d'incarico;

VISTO il disciplinare d'incarico composto da 16 articoli che regola i rapporti fra le parti contraenti, e che viene allegato alla presente quale parte integrante;

VISTO che si deve definire l'intervento di cui all' oggetto;

VISTA la L.R. n. 12/2011 con la quale è stato recepito il Decreto Leg.vo n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.

VISTE le leggi vigenti in materia;

VISTO l'O.A.EE.LL vigente nella Regione Siciliana;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE lo schema del disciplinare d'incarico composto da 16 articoli che regola i rapporti fra le parti contraenti, allegato alla presente che ne forma parte integrante, relativo al conferimento dell'incarico al Geol. Dott. Massimiliana Pinto Vraca per lo studio di carattere idrogeologico per la captazione ed adduzione di acqua sorgentizia per uso potabile.



Il Responsabile del Settore II° - LL. PP.

<p>Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio dal 12/01/2012 al _____</p> <p>Fondachelli Fantina, li _____</p> <p>L'ADDETTO</p> <p>_____</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p><i>Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è pubblicata all'Albo pretorio dal 12/01/2012 per 15 giorni consecutivi.</i></p> <p>Fondachelli Fantina li _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>_____</p>
---	---

<p>Copia della presente determinazione è stata trasmessa al Sindaco per il relativo controllo</p>	
<p>il _____</p>	<p>Prot.n. _____</p>
<p>L'ADDETTO ALLA SPEDIZIONE</p> <p>_____</p>	

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A GEOLOGI LIBERI
PROFESSIONISTI PER PRESTAZIONI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE
RIGUARDANTI OPERE PUBBLICHE

L'anno duemiladodici il giorno del mese di in Fondachelli Fantina e tra:
- L'Amministrazione Comunale di Fondachelli Fantina (ME) C. F. 83030170837 e per
Essa il Responsabile del Servizio nella persona del Geom. Giuseppe Fiumara che d'ora
in poi sarà indicato semplicemente "l'Amministrazione",

E

- Il libero Professionista Geol. Dott. nato il a, residente a
via - C. F., regolarmente iscritto all'Albo Professionale dei Geologi
al n.;

PREMESSO:

- che con determina Sindacale n. ... del, è stato affidato al Geol. Dott.
l'incarico relativo a studi di carattere idrogeologici riguardanti progetti per la
captazione ed adduzione di acqua sorgentizia per uso potabile;
- che con determina n. del del Responsabile del Servizio è stato
approvato lo schema del disciplinare d'incarico che regola il rapporto tra le parti;
- che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale
atto.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente affida al Geol. Dott. l'incarico relativo a studi di carattere idrogeologici
riguardanti progetti per la captazione ed adduzione di acqua sorgentizia per uso
potabile.

(Indicare il tipo di incarico possibilmente fra quelli riportati nella nota con la
specifica del lavoro)

1) Studi ed indagini geognostiche riguardanti:

- a) costruzioni edili;
- b) impianti industriali;
- c) ferrovie e strade;
- d) opere idrauliche;
- e) fognature;
- f) ponti e strutture speciali;
- g) discariche e colmate;
- h) ecc. _____

2) Studi di carattere idrogeologico riguardanti:

- a) progetti captazione di pozzi e sorgenti;
- b) ricerche d'acqua;
- c) laghi collinari;
- d) ecc. _____

Art. 2

Il professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione, nel rispetto della normativa generale ed attuativa e resta obbligato alla rigorosa osservanza delle norme regolamentari in materia di Lavori Pubblici vigenti nell'ambito della Regione Siciliana. Devono altresì essere osservate tutte le norme prescritte da decreti e circolari specificatamente in materia di prestazioni in oggetto della presente convenzione ed in particolare quelle contenute nel D.M. 11.03.1988 e successive modifiche ed integrazioni concernenti norme tecniche riguardanti le indagini sui criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione, e quelle relative alla ricerca e coltivazione di sostanze minerali di cui alla legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54 e successive. Sia nello studio che nella sua compilazione la relazione geologica dovrà essere sviluppata in tutti i suoi particolari ed allegati giusta le norme per la compilazione dei progetti di opere dello Stato ed in base alle altre disposizioni che impartirà in proposito l'Amministrazione.

Nell'elaborazione dello studio geologico l'affidatario dovrà attenersi alle istruzioni e prescrizioni dell'Amministrazione, emesse dal Responsabile del Procedimento, con impegno ad eseguire le modifiche eventualmente richieste anche durante le fasi di approvazione del progetto, senza pretesa alcuna di maggiori compensi.

Art. 3

Il professionista dovrà presentare, nel termine di giornidalla data in cui viene a lui notificata l'approvazione del presente disciplinare:

La relazione geologica esecutiva dovrà essere fornita in originale e n. 4 copie complete di relativi allegati contenenti lo studio di dettaglio: sulla situazione morfologica dell'area interessata sulla natura del sottosuolo e sulla situazione idrogeologica del sottosuolo nonché tutti quegli altri elementi e dati relativi a problemi di natura geologica che caso per caso possono dare completezza all'incarico ricevuto in relazione anche a soluzioni che dovranno successivamente essere adottate in sede di redazione del progetto dell'opera. La relazione geologica sarà corredata da schizzi, disegni e grafici in scala e numero adeguato a meglio illustrare le parti.

Che il professionista a richiesta dell'Amministrazione è obbligato a presentare una copia dello studio geologico in formato PDF.

Ai fini dell'incarico conferito con la presente convenzione il professionista oltre alla redazione della relazione geologica definitiva ed esecutiva è tenuto a fornire le seguenti altre prestazioni:

c) l'assistenza alla Direzione dei Lavori per gli aspetti di natura geologica che si manifesteranno durante l'esecuzione dell'opera .

Art. 4

La presentazione da parte del professionista della relazione geologica esecutiva corredata dei relativi elaborati dovrà avvenire nel termine ultimo di..... giorni dalla data in cui riceve l'avviso di notifica. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della suddetta relazione geologica conclusiva sarà applicata una penale pari all' all'1 per mille sull'importo complessivo delle competenze per ogni giorno di ritardo.

Nel caso che il ritardo ecceda i giorni, l'Amministrazione resterà libera dal professionista inadempiente senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e/o rimborso spese relative al progetto.

Art. 5

Il professionista si obbliga ad introdurre nella relazione geologica esecutiva, anche se già elaborata e presentata, tutte quelle variazioni richieste dall'Amministrazione al fine di poter ottenere i necessari nulla-osta definitivi al progetto per l'ottenimento di ogni

eventuale parere preventivo da parte di altre Pubbliche Amministrazioni. L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario che per rimborso spese.

Il professionista si obbliga, a richiesta, a dare all'Amministrazione ed agli Enti richiedenti tutte le delucidazioni necessarie al rilascio di pareri ed approvazioni del progetto generale, ad introdurre nella relazione geologica, anche se già elaborata e presentata, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si rendessero necessari senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, tramite gli Uffici competenti, di fissare dei momenti di verifica tecnica dell'iter di progettazione, attraverso incontri con il professionista e senza che lo stesso abbia nulla a pretendere per le prestazioni in questione. A tal uopo, allo stesso verrà comunicato data e luogo dell'incontro con preavviso di almeno 10 giorni.

Art. 6

L'onorario per le prestazioni rese dal professionista per l'adempimento dell'incarico, di cui al presente disciplinare, ad esclusione delle spese per indagini geognostiche, è determinato in base alla "Tariffa per le prestazioni professionali dei Geologi" approvata con Decreto Ministeriale 18.11.1971 e successive modifiche ed aggiornamenti e a quanto stabilito dall'art. 23 del regolamento e viene fissato in €
(.....) comprensive di I.V.A., e contributo previdenziale ecc.

Art. 7

Il professionista dovrà eseguire personalmente l'incarico assunto; può, tuttavia, in caso di necessità, avvalersi, a norma dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 novembre 1971, previa autorizzazione dell'Amministrazione, dell'opera di collaboratori di concetto e di ausiliari sotto la propria direzione e responsabilità. L'onorario e le spese per le prestazioni di detti collaboratori ed ausiliari sono a carico del professionista.

Art. 8

Il recesso dall'incarico da parte del professionista nella fase della redazione della relazione geologica esecutiva, ovvero di direzione dei lavori geognostici, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati. In caso di recesso volontario

dell'incarico nella fase di direzione dei lavori, sarà corrisposto al professionista l'onorario ed il rimborso spese della sola progettazione, senza incremento per incarico parziale. Nel caso di risoluzione o rescissione, a termine delle vigenti disposizioni, dei contratti di appalto dei lavori, spetterà al professionista una aliquota dell'onorario dovuto da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti con l'incremento del 25% per incarico parziale (purché l'importo non superi le competenze per incarico totale). Ove il recesso dall'incarico di direzione dei lavori fosse dovuto a gravi e giustificati motivi, sarà corrisposto al professionista l'onorario ed il rimborso spese per la progettazione più le competenze per la prestazione parziale di assistenza alla Direzione dei Lavori, il tutto senza maggiorazioni per incarico parziale.

Art. 9

Tutti i documenti prodotti dal professionista per lo svolgimento del servizio di cui al presente contratto saranno di proprietà dell'Amministrazione. La proprietà di qualunque risultato inventivo, brevettabile o meno, derivante dall'attività di studio geologico spetterà all'Amministrazione. Il professionista si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso l'Amministrazione e a riconoscere che il compenso per le prestazioni effettuate copre anche l'attribuzione alla stessa dei diritti di sfruttamento di tali risultati senza diritto ad ulteriori compensi.

Art.10

Le somme per onorario e spese dovute per le prestazioni di cui alla presente convenzione saranno così corrisposte al professionista:

- a) il 70% dell'onorario dopo la redazione dello studio geologico esecutivo e la consegna degli elaborati previa presentazione della parcella e fattura:
- b) il 30% dell'onorario alla direzione lavori ultimati.

Art. 11

Tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dal presente disciplinare non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui è stato notificato il provvedimento amministrativo, deferite alla Magistratura ordinaria.

Art. 12

Sono a carico del professionista tutte le spese del presente atto e le consequenziali nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. Restano a carico dell'Amministrazione le somme dovute al professionista ai sensi dell'art.10 della legge 3 gennaio 1981, n.6, l'I.V.A. professionale e quant'altro dovuto per legge.

Art. 13

I dati personali resi dal professionista per la sottoscrizione del contratto e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che dovessero rendersi necessari durante l'esecuzione del contratto stesso, saranno trattati dall'Amministrazione ai sensi della L. 31.12.96 n. 675 e successive modifiche ed integrazioni. Il professionista si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni e i dati di cui egli venga a conoscenza nel corso della prestazione e a non effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione di tali informazioni e dati di proprietà dell'Amministrazione o del progettista incaricato della progettazione a vari livelli, senza aver preventivamente sottoposto i testi relativi all'Amministrazione ed averne ottenuto il consenso scritto.

Art.14

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

- a) il nella qualità come sopra e per ragioni della carica ricoperta presso Comune di Fondachelli Fantina (Me) Via Col. Mastroeni;
- b) il Geologo Dott. presso lo studio professionale sito in, via, n°

Art.15

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alla tariffa per le prestazioni professionali dei geologi, approvata con decreto ministeriale 18 Novembre 1971 e s.m.i..

Art. 16

La presente convenzione diventerà esecutiva con la sottoscrizione tra le parti.
Fondachelli Fantina, li

Il Geologo

.....

L'Amministrazione

.....